



Semprini-Cesari & Nini
Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 12P/2020

Rimini, li 15 novembre 2020

OGGETTO Sintesi dei principali provvedimenti contenuti nei Decreti Legge 28 ottobre 2020 n. 137 ("Decreto Ristori") e 9 novembre 2020 n. 149 ("Decreto Ristori-bis") recanti ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente circolare illustra alcune delle misure più interessanti e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti contenute nel c.d. "Decreto Ristori" (Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137), pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 29 ottobre 2020, e nel c.d. "Decreto Ristori-bis" (Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149), pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 9 novembre 2020, entrambi attualmente in corso di conversione in legge.



INDICE:

1	SOPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI.....	2
1.1	Sospensione dei versamenti di ritenute e iva scadenti lunedì 16 novembre 2020	2
1.2	Rinvio della seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, Cedolare secca, etc... al 30 aprile 2021	2
1.3	Sospensione dei versamenti dei contributi relativi ad ottobre con scadenza il 16 novembre	4
2	CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.....	5
3	ULTERIORE ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI E DI AFFITTO D'AZIENDA	5
3.1	Decreto Rilancio.....	6
3.2	Ampliamento previsto dal Decreto Ristori.....	6
3.3	Ampliamento previsto dal Decreto Ristori-bis	6
4	NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	7
5	TAX CREDIT VACANZE.....	9

Studio Semprini-Cesari & Nini
Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 382569
E-mail: segreteria@studiosemprinieni.com
www.studiosemprinieni.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406

1 SOPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1.1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI RITENUTE E IVA SCADENTI LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020

L'articolo 7 del Decreto Ristori-bis (Decreto-legge 9.11.2020 n. 149) concede una sospensione di quattro mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020.

In particolare i tributi e i contributi interessati dalla sospensione sono:

- l'IVA periodica (mensile e trimestrale) in scadenza ordinaria il 16/11/2020;
- le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e le ritenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza il 16/11/2020;
- l'I.Re.S. l'I.R.A.P., l'I.R.Pe.F. e la "cedolare secca" in scadenza il prossimo 30/11/2020 vale a dire alla seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (Cfr. successivo par. 1.2);
- i contributi Inps ed i premi assicurativi obbligatori (Inail) (Cfr. successivo par. 1.3).

Questo significa che anche i versamenti precedentemente sospesi o prorogati, in scadenza lunedì 16 novembre, potranno beneficiare di questa ulteriore sospensione. I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, con la possibilità di rateizzare l'importo fino a quattro tranches mensili di pari importo e dilazionando i pagamenti fino al 16 giugno 2021.

Per quanto riguarda:

- le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza il 16/11/2020;
- l'IVA in scadenza il 16/11/2020 (per i contribuenti mensili, il versamento relativo al mese di ottobre 2020 e, per i contribuenti trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020),

la sospensione è disposta a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

- soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del D.P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
- soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette "**zone arancioni**" e "**zone rosse**",
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto Ristori-bis (Cfr. la tabella in calce alla presente circolare) ed aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette "**zone arancioni**" e "**zone rosse**" individuate con le ordinanze del ministro della Salute;
- soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette "**zone rosse**".

Si ribadisce che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

1.2 RINVIO DELLA SECONDA RATA DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, CEDOLARE SECCA, ETC... AL 30 APRILE 2021

Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al 30 aprile 2021, del termine di versamento degli acconti in oggetto per alcuni determinati soggetti.

Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:

- i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga (i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari);
- i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga tutti i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d'Italia.

Le categorie interessate sono:

- quelle elencate nell'allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come sostituito dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema - Cfr. la tabella in calce alla presente circolare);
- quelle elencate nell'allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità (Cfr. la tabella in calce alla presente circolare).

Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:

- a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle **regioni rosse** ;
- agli esercenti l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle **regioni arancioni** (.).

Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato:

1) può versare entro il 30 aprile 2021 se:

1.1) ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l'attività;

1.2) non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una **regione rossa**;


1.3) non ha subito il calo di fatturato ma esercita l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una **regione arancione**;

2) se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare entro il 30 novembre 2020 se:

1.1) ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla ;

1.2) ha domicilio fiscale o sede in una **regione rossa** e non rientra tra i codici ATECO di cui all'allegato 1 e 2 sopra menzionati;

1.3) ha domicilio fiscale o sede in una **regione arancione** e non esercita l'attività di gestione di ristoranti.





Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

1.3 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD OTTOBRE CON SCADENZA IL 16 NOVEMBRE

I decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori-bis (D.L. 149/2020) hanno previsto la sospensione dei versamenti contributivi. Le due norme, cioè l'articolo 13 del D.L. 137 e l'articolo 11 del D.L. 149 per certi versi si sovrappongono, pertanto è intervenuta la Circolare 129 del 13.11.2020 dell'INPS per fare chiarezza.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) sono sospesi i contributi di competenza del mese di ottobre, da versare entro il 16 novembre, per i datori di lavoro privati con i codici ATECO elencati nell'allegato 1 allo stesso D.L. 149 Ristori-bis.

Il comma 2 del medesimo articolo ha disposto, inoltre, la sospensione dei contributi di competenza del mese di ottobre, da versare entro il 16 novembre, per le aziende che unità produttive od operative nelle **zone "rosse"** (Calabria, Lombardia, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano). I settori interessati sono quelli dell'allegato 2 del decreto 149 Ristori-bis, riguardante per lo più il commercio al dettaglio. In questo caso, l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle "zone gialle", "arancioni" e "rosse", non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in esame (sono quindi da considerarsi zone "rosse" solamente: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano). I datori di lavoro privati possono usufruire delle sospensioni dei versamenti contributivi in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza in trattazione.

Conseguentemente sulla base delle precisazioni fornite dall'INPS:

- i contributi sospesi sono quelli in scadenza a novembre (competenza ottobre);
- i premi INAIL sono esclusi;
- possono fruirne i datori di lavoro privati con sede nel territorio dello Stato, il cui codice di attività Ateco è riportato nell'allegato 1 al DI 149/2020;
- possono beneficiare del differimento anche i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle **zone rosse** (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano) la cui attività prevalente è contraddistinta da uno dei codici Ateco riportati nell'allegato 2 al DI 149/2020¹;
- sono sospese anche le rate in scadenza a novembre ma riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall'Inps;
- la sospensione si applica anche alle quote di TFR destinate al Fondo di tesoreria;
- la sospensione riguarda anche le quote a carico dei lavoratori.

L'Inps precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione "di emergenza" (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020).

Riguardo alla ripresa dei versamenti, i datori di lavoro hanno a disposizione due opzioni:

- pagare in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021,
- ovvero suddividere l'importo in quattro parti e versarlo in rate mensili con scadenza 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio, 16 giugno 2021.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. In entrambi i casi, non sono dovuti né sanzioni, né interessi

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, l'art. 21 del D.L. Ristori-bis riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

Dato che la norma non fa alcun riferimento alla sospensione del versamento della terza rata dei contributi fissi IVS per artigiani e commercianti, si potrebbe presumere che rimane invariata l'ordinaria scadenza del 16 novembre. L'interpretazione letterale della norma faceva e fa propendere per la NON applicabilità del rinvio anche a tali contributi, anche se occorre rilevare che, alla luce delle precedenti norme di sospensione introdotte nel periodo COVID, taluna dottrina ha ritenuto corretto

¹ L'Inps "congela" i territori sopra indicati in base alle ordinanze del ministro della Salute del 4 e 10 novembre e pertanto eventuali variazioni, che dovessero determinarsi nel corrente mese di novembre, non incideranno sulle aree interessate dalla sospensione. Inoltre, afferma che i datori di lavoro possono sospendere i versamenti con riferimento ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone indicate.

sostenere che la sospensione introdotta operi anche per la scadenza del 16/11/2020, sempreché ovviamente i contribuenti operino in settori di cui a una "zona rossa" o "arancio". È appena il caso di rilevare che tale interpretazione trascinerebbe anche i contributi dei soci di società, e ovviamente in tal caso i requisiti andrebbero soddisfatti dalla società, e non dai soci.

2 CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Cancellata la seconda rata IMU con riferimento alle attività incluse nei codici Ateco interessate dalle chiusure, totali o parziali, disposte a livello nazionale dal Dpcm del 24 ottobre.

L'articolo 9 del decreto Ristori (DI 137/20) aggiorna l'elenco degli esoneri già disposto nell'articolo 78 del DL n. 104/20. A esse si sono aggiunte da ultimo (decreto Ristori bis) le esenzioni per le attività collegate alle chiusure decise a livello regionale per effetto del Dpcm 3 novembre 2020. Tali agevolazioni competono a condizione che il gestore coincida con il proprietario.

Al riguardo, si ricorda che già con il DL n. 34/20 era stata disposta l'esenzione dalla prima rata, con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e degli appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha esteso le esenzioni dell'acconto al saldo dell'imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l'esonero del saldo di dicembre relativamente agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché a discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestore e proprietario coincidano.

Con la conversione del D.L. n. 104 si è altresì precisata l'esenzione delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo².

Con il DL n.137/20 (Decreto Ristori) si è disposta l'esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 e, da ultimo, con il decreto Ristori bis, si è allargato l'esonero per le attività identificate con codici ATECO riportati nell'Allegato 2 oggetto dei provvedimenti restrittivi nelle **regioni rosse**.

Anche in questi casi, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario.

L'esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari.

Va tuttavia segnalato che i decreti Ristori e Ristori bis fanno salvo quanto disposto nel DL n. 104/20. Ne consegue che se talune attività sono già ricomprese nel decreto Agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale esimente resta comunque valida. Di regola, l'agevolazione non dipende alla categoria catastale dell'immobile ma dalla sua concreta destinazione d'uso.

Fanno eccezione:

- gli alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2;
- le unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D;
- i teatri, le sale da concerto e i cinema che devono risultare accatastati come D3.

È necessaria inoltre, come sopra segnalato, l'immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche, per i quali conta solo l'effettiva destinazione d'uso.

3 ULTERIORE ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI E DI AFFITTO D'AZIENDA

Il susseguirsi dei decreti emergenziali ha determinato un quadro normativo estremamente complesso. È necessario, pertanto, districarsi tra le misure introdotte a partire dal decreto Rilancio fino ad arrivare ai decreti Ristori e Ristori-bis al fine di fare chiarezza.

² Per ogni eventuale approfondimento su questa tematica si rimanda alla nostra Circolare n.09/P/2020, capitolo 3.

3.1 DECRETO RILANCIO

Il bonus affitti è stato inizialmente introdotto con il Decreto Rilancio (art. 28 del D.L. n. 34/2020), il quale riconosce per i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno un credito d'imposta pari al 60% dei canoni versati, a condizione che i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbiano superato i 5 milioni di euro. Le attività stagionali possono fruirne per i canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta in ogni caso fino al 31 dicembre 2020. È necessario, però, che i predetti canoni siano pagati entro il termine del periodo d'imposta 2020.

Non è necessario verificare l'eventuale superamento del limite dei ricavi per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, in quanto, indipendentemente da tale ammontare, il credito d'imposta potrà essere in ogni caso autorizzato in misura piena.

In linea di principio è necessario che in ciascuno dei mesi di riferimento il locatario abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che il credito d'imposta spetti in ogni caso, indipendentemente dall'avvenuta diminuzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Se l'immobile fa parte di un contratto di affitto d'azienda, il credito d'imposta, in luogo dell'ordinario 60%, spetta in misura del 30%, sempre a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbia superato l'ammontare di 5 milioni di euro. Per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è più elevato e ammonta al 50% del canone corrisposto.

In sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio è stato stabilito che il requisito relativo al calo del fatturato non opera:

- per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- per i soggetti che, a partire dalla data di insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).

In sede di conversione in Legge del Decreto rilancio è stato inoltre stabilito che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta spetta nella misura ridotta ad 1/3. In pratica per locazioni e concessioni di immobili il 20% al posto del 60% e per contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti di aziende comprensivi di immobili, il 10% in luogo del 30 per cento. Ovviamente l'accesso resta condizionato al riscontro del calo del fatturato di almeno il 50% mese su mese nel 2020 rispetto al 2019, salvo per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 e per chi opera in uno dei comuni per i quali era in vigore lo stato di emergenza

Infine si ricorda che in caso di rinegoziazioni del contratto con riduzione del corrispettivo, la base di calcolo rilevante per la determinazione del credito - i.e. importo sul quale applicare la percentuale - corrisponde al canone mensile aggiornato (e pagato) all'esito della modifica contrattuale³.

3.2 AMPLIAMENTO PREVISTO DAL DECRETO RISTORI

L'art. 8 del Decreto Ristori ha esteso l'ambito applicativo del bonus sulle locazioni.

Innanzitutto l'estensione riguarda il periodo temporale di riferimento, in quanto il bonus riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre, mentre le percentuali del credito d'imposta rimangono le medesime previste dal Decreto Rilancio (60% e 30%).

In secondo luogo i contribuenti che possono avvalersene devono esercitare le attività indicate nell'allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (Cfr. la tabella in calce alla presente circolare).

Il nuovo bonus non richiede il rispetto del limite di cinque milioni di ricavi o di compensi, ma resta il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019.

3.3 AMPLIAMENTO PREVISTO DAL DECRETO RISTORI-BIS

L'Art. 4 del Decreto Ristori-bis ha esteso ulteriormente l'ambito di applicazione del bonus, prevedendo l'estensione del credito d'imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre anche per quei soggetti che svolgono le attività previste dall'allegato 2 del D.L. n.149/2020 (Ristori-bis), nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 9.1, 79.11 e 79.12 (Agenzie di viaggio e tour operator) a condizione che operino nelle zone "**rosse**". Se il contribuente esercita quindi la propria attività in una zona considerata "**gialla**" o "**arancione**", il credito d'imposta si ferma ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

³ Per ogni eventuale approfondimento su questa tematica si rimanda alla nostra Circolare n.09/P/2020, capitolo 1.

Anche in questo caso il bonus non richiede il rispetto del limite di cinque milioni di ricavi o di compensi, ma resta il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019. (eccezione fatta per le imprese avviate a far data dal 01.01.2019), diretto ad accertare la riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento. La rilevazione dello scostamento va eseguita prendendo a riferimento i ricavi delle operazioni effettuate che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche (circolare 9/E/2020 Agenzia delle Entrate).

La nuova disciplina prevista dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis restringe di fatto l'ambito soggettivo di applicazione, estromettendo dal beneficio relativo ad ottobre, novembre e dicembre 2020, i seguenti soggetti:

- le imprese non operanti nei settori identificati con gli specifici codici Ateco;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali che utilizzano gli immobili per finalità istituzionali (almeno secondo l'interpretazione dell'attuale dottrina prevalente, in considerazione della chiara formulazione normativa che cita esclusivamente il termine "impresa").

Come noto, il credito di imposta è fruibile a partire dal giorno successivo a quello di pagamento del canone, mediante:

- utilizzo in compensazione con F24;
- utilizzo a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- cessione al locatore, previa accettazione di quest'ultimo.

Nel caso di trasferimento del credito d'imposta al locatore, il conduttore può trattenere dal canone dovuto la percentuale di bonus spettante e versare il corrispettivo al netto di questa. Da ultimo, si ricorda che credito d'imposta locazioni non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo IRAP⁴.

4 NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

I nuovi strumenti di compensazione economica ideati dal Governo a sostegno dei soggetti interessati dalle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria hanno visto la luce in due fasi successive, identificate rispettivamente dal decreto Ristori 1 (D.L. 1n. 37 del 28 ottobre 2020), varato in corrispondenza del Dpcm del 24 ottobre 2020, e dal decreto Ristori Bis (D.L. n. 149 del 9 novembre 2020), emanato in relazione alle più ampie limitazioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020.

Un complesso di norme articolato, tra le quali spicca il contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici con partita IVA, contributo che riprende quello messo in campo a maggio nell'ambito del decreto Rilancio (articolo 25 del DI 34/2020). A differenza di quest'ultimo il nuovo contributo viene riconosciuto a vantaggio delle attività interessate dalle nuove misure restrittive, attività identificate con i codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori Bis (Cfr. le due tabelle in calce alla presente circolare).

Contestualmente viene meno il vincolo che precludeva l'accesso al fondo perduto del decreto Rilancio ai soggetti che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (di regola il 2019) avevano determinato un volume di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro: il nuovo contributo spetta indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali del beneficiario!

Per individuare la platea dei soggetti ammessi al beneficio va osservato come il nuovo contributo a fondo perduto sia stato declinato simmetricamente alle misure restrittive disposte dai Dpcm.

In altre parole:

- il beneficio viene concesso a favore di coloro che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle restrizioni che interessano tutto il territorio nazionale, attività elencate nell'allegato 1 del decreto (73 codici Ateco);
- viene prevista una maggiorazione del 50% (a valere sullo specifico coefficiente settoriale di cui all'allegato 1 del decreto) quale ulteriore sostegno per alcune specifiche attività individuate dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000-alberghi, nel caso in cui esse abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette zone **arancioni** o **rosse** (rispettivamente aree caratterizzate da «uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» e da «uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020);

⁴ Per ogni eventuale approfondimento su questa tematica si rimanda alla nostra Circolare n.09/P/2020, capitolo 1.

- C. nelle zone rosse, e questa è la principale novità del decreto Ristori Bis, il fondo perduto viene esteso anche ai soggetti che svolgono prevalentemente le ulteriori attività interessate dalle più ampie restrizioni ivi previste, attività catalogate nella tabella collocata nell'allegato 2 del decreto, composta da 57 codici Ateco;
- D. vengono, infine, ammesse al contributo – attraverso uno specifico finanziamento di 280 milioni a valere sul 2021 – anche le attività ubicate all'interno dei centri commerciali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi con le modalità individuate dalla lettera FF) dell'articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle restrizioni disposte dal medesimo Dpcm.

Ai fini della verifica delle condizioni, coloro che realizzano contestualmente attività incluse ed escluse dai suddetti allegati misurano la «prevalenza» facendo riferimento ai ricavi (o ai compensi) conseguiti.

Per accedere al nuovo contributo a fondo perduto analogamente al precedente di maggio, è necessario rispettare una pluralità di prerogative soggettive e oggettive.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti soggettivi è necessario avere attivato una posizione Iva entro il 24 ottobre 2020 ed esserne titolare alla data del successivo 25 ottobre. Il contributo, infatti, non spetta né a chi ha cessato né a chi ha avviato la partita Iva a far data dal 25 ottobre.

Va rilevato che la lista delle attività eleggibili di cui ai citati allegati 1 e 2 potrebbe non essere tassativa: viene confermata la possibilità di ampliare il predetto elenco attraverso appositi decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia, a condizione che si tratti di settori gravemente pregiudicati dalle misure restrittive. Inoltre, occorre sottolineare come il numero dei soggetti inclusi potrebbe aumentare nel caso in cui altre regioni dovessero essere successivamente riconosciute quali zone rosse.

Riguardo ai requisiti oggettivi viene replicato il presupposto già specificato nel decreto Rilancio: condizione necessaria per ottenere il beneficio rimane l'aver subito danni economici rilevanti a causa dell'emergenza Covid-19, condizione rispettata se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019⁵.

Discorso diverso per coloro che hanno iniziato la propria attività a far data dal primo gennaio 2019: a tali soggetti non viene richiesto il soddisfacimento di quest'ultimo requisito.

L'ammontare del nuovo contributo è quantificato con un articolato calcolo sull'applicazione di un coefficiente settoriale – diversificato a seconda del codice Ateco delle attività interessate e variabile da un minimo del 50% a un massimo del 400%, (con la maggiorazione di un ulteriore 50% per bar, pasticcerie, gelaterie e alberghi ubicati nelle zone **arancioni** e **rosse**) – all'importo calcolato secondo i criteri utilizzati per determinare il fondo perduto di maggio.

Dunque sono tre i passaggi necessari per quantificare la somma spettante:

- 1) Determinazione della differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020.
- 2) applicazione a tale valore della nota percentuale variabile a seconda dell'ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi realizzati nel precedente periodo d'imposta 2019 (20% se essi non superano i 400 mila di euro; 15% se sono superiori a 400 mila euro ma non a un milione di euro; 10% se sono maggiori di un milione di euro).
- 3) rivalutazione del risultato così ottenuto applicando i nuovi coefficienti settoriali contenuti negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 in commento⁶.

Va evidenziato, inoltre, che in ogni caso il contributo non può superare la soglia dei 150 mila euro, mentre l'importo minimo garantito è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche moltiplicato per il relativo coefficiente settoriale. Tale importo minimo viene riconosciuto anche ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a far data dal primo gennaio 2019.

⁵ Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020 (Circolare 15/E del 2020).

⁶ Oltre alla maggiorazione del 50% per le attività individuate dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000-alberghi, nel caso in cui esse abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette zone **arancioni** o **rosse**.



Semprini-Cesari & Nini
Dottori Commercialisti Associati

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, (Decreto Rilancio) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ⁷.

Invece per i soggetti che non hanno presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo previsto dal Decreto Rilancio (ad es. in quanto superavano il limite dei ricavi) il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/6/2020.

Con il comma 4 dell'art. 1, del Decreto Ristori-bis il contributo previsto dal Decreto Ristori viene riconosciuto, per l'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro. Il contributo:

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1: spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Sul piano tributario viene ribadito che anche il nuovo contributo non concorre alla formazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Occorre sottolineare, poi, che anche la nuova misura a fondo perduto deve rispettare i vincoli e le condizioni inerenti il Quadro temporaneo per gli aiuti di stato previsto dalla Commissione Ue: in tal senso, quindi, prima di procedere alla presentazione dell'istanza sarà necessario verificare che il valore dei benefici già ricevuti non abbia oltrepassato la soglia degli 800 mila euro né che sia stata integrata la condizione di «impresa in difficoltà» (così come definita dal regolamento Ue n. 651/2014), condizione che preclude l'accesso al nuovo contributo a fondo perduto.

Per quanto, infine, attiene al sistema dei controlli, va rilevato come il decreto Ristori riproponga il modello già utilizzato per il contributo di maggio: trovano conferma, infatti, sia le verifiche poste a carico dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 sia quelle antimafia ex Dlgs 159/2011.

5 TAX CREDIT VACANZE

Con il decreto Ristori è stato esteso il tax credit vacanze fino al 30 giugno 2021. In particolare, per effetto della proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).

Il beneficio del credito d'imposta è riconosciuto una sola volta:

- per l'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per il 20% in forma di detrazione di imposta.

Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini

⁷ In pratica per chi ha già presentato la domanda del primo contributo a fondo perduto l'Agenzia delle Entrate partirà da quella somma e la moltiplicherà per la percentuale riconosciuta in base al codice ATECO. Tanto è vero che nel decreto, con riferimento al primo contributo a fondo perduto, si evidenzia che l'ammontare è determinato come quota del contributo già erogato e come quota del valore calcolato già sui dati trasmessi.

ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 149/2020 - RISTORI-BIS (SOSTITUISCE L'ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 137-2020 – RISTORI)		
Cod. ATECO	Attività svolta in via prevalente	Coefficiente settoriale del contributo a fondo perduto ⁸
493210	Trasporto con taxi	100,00%
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	100,00%
551000	Alberghi	150,00%
552010	Villaggi turistici	150,00%
552020	Ostelli della gioventù	150,00%
552030	Rifugi di montagna	150,00%
552040	Colonie marine e montane	150,00%
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011	Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030	Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042	Ristorazione ambulante	200,00%
561050	Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100	Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400	Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio	200,00%
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209	Altra formazione culturale	200,00%

⁸ Coefficiente valido per l'intero territorio nazionale e con maggiorazione del 50% (a valere sullo specifico coefficiente settoriale) quale ulteriore sostegno per alcune specifiche attività individuate dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000- alberghi nel caso in cui esse abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette **zone arancioni o rosse**

ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 149/2020 - RISTORI-BIS (SOSTITUISCE L'ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 137-2020 – RISTORI)		
Cod. ATECO	Attività svolta in via prevalente	Coefficiente settoriale del contributo a fondo perduto 8
900101	Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo»	200,00%
931110	Gestione di stadi	200,00%
931120	Gestione di piscine	200,00%
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190	Gestione di altri impianti sportivi	200,00%
931200	Attività di club sportivi	200,00%
931300	Gestione di palestre	200,00%
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999	Altre attività sportive	200,00%
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930	Sale giochi e biliardi	200,00%
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento	200,00%
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990	Attività di altre organizzazioni associative	200,00%
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420	Stabilimenti termali	200,00%
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri	100,00%
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011	Attività di fotoreporter	100,00%
742019	Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100	Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201	Corsi di danza	100,00%
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110	Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130	Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992	Attività delle guide alpine	200,00%
743000	Traduzione e interpretariato	100,00%
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%

ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 149/2020 - RISTORI-BIS (SOSTITUISCE L'ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE N. 137-2020 – RISTORI)		
Cod. ATECO	Attività svolta in via prevalente	Coefficiente settoriale del contributo a fondo perduto 8
910100	Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200	Attività di musei	200,00%
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

ALLEGATO 2 DECRETO LEGGE N. 149/2020 - RISTORI-BIS (zone rosse)		
Cod. ATECO	Attività svolta in via prevalente	Coefficiente settoriale del contributo a fondo perduto
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%

ALLEGATO 2 DECRETO LEGGE N. 149/2020 - RISTORI-BIS (zone rosse)		
Cod. ATECO	Attività svolta in via prevalente	Coefficiente settoriale del contributo a fondo perduto
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	"Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio"	200%
47.89.03	"Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso"	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	"Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico"	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%